CAMERA DEI DEPUTATI N. 270

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORMENTINI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BOSSI, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN

Modifica all'articolo 17 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai fini dell'adempimento di obblighi comunitari

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 20 marzo 1990, la Corte di Giustizia della CEE ha dichiarato, con sentenza, l'incompatibilità della legge 1° marzo 1986 n. 64 con il Trattato istitutivo della Comunità Europea.

In particolare, si considerano illegittime quelle disposizioni che estendono a tutti gli enti pubblici, anche a quelli a partecipazione statale, e alle unità sanitarie locali, l'obbligo di rifornirsi per una certa quota (30 o 50 per cento) dei loro acquisti presso imprese industriali, agricole e artigianali impiantate nel Mezzogiorno.

La motivazione che sta a fondamento della citata sentenza considera primariamente la violazione operata dalla legge italiana con quanto disposto dall'articolo 30 del Trattato di Roma. Secondo la Corte di Giustizia infatti, le disposizioni di cui

alla legge n. 64 del 1986 limitano la libertà di circolazione nel Mercato Comune in quanto impediscono « alle amministrazioni interessate di approvvigionarsi per una parte delle loro necessità presso imprese situate in altri stati membri ».

Tra l'altro, la stessa Corte ha sottolineato che la disposizione di cui all'articolo 30 del Trattato deve essere interpretata nel senso che alla libertà di movimento delle merci prevista al suddetto articolo non possono essere ammesse deroghe.

Le autorità italiane avevano a suo tempo giustificato la riserva prevista dalla legge n. 64 del 1986 sostenendo la tesi che la deroga era ammessa dall'articolo 92 del Trattato in quanto si trattava di un aiuto a zone depresse. Al contrario la recente sentenza, dichiarando espressamente il divieto di deroghe all'articolo 30 del Trattato, anche in relazione all'articolo 92 dello stesso, sancisce l'illegittimità della disciplina in questione.

È dunque ormai inevitabile l'abrogazione delle norme incriminate.

Onde evitare l'intervento di intimazione della Commissione della Comunità Europea al fine di adeguare la nostra normativa per renderla compatibile con il Trattato nel senso espresso dalla sentenza si rende pertanto necessario un adeguamento spontaneo da parte delle autorità italiane. Ciò anche per evitare sin d'ora un contenzioso a livello comunitario di cui sia chiamato a rispondere lo stato italiano con prospettive di dover risarcire imprese danneggiate dall'esistenza delle stesse norme.

Anche per evitare tali azioni verso lo stato italiano, in considerazione del precedente sfavorevole della Corte, appare opportuno provvedere immediatamente all'abrogazione delle norme dichiarate incompatibili, senza attendere il termine stabilito dalla Corte di Giustizia della CEE.

Un'ultima considerazione. L'infinita serie di leggi tese a favorire e a privilegiare le imprese del Mezzogiorno oltre che introdurre un trattamento differenziato e discriminatorio all'interno dei settori produttivi, solo in apparenza producono benefici alle regioni « svantaggiate »: in realtà costituiscono una delle cause del loro permanente ritardo. I cosiddetti « aiuti al funzionamento » comportano una « immobilizzazione » del mercato e non inducono un vero sviluppo dell'economia delle aree depresse.

In pratica, le imprese del Mezzogiorno non si attiverebbero nel senso di porre in atto una seria ed efficace concorrenza ma si limiterebbero ad attendere gli aiuti e i benefici di legge per garantirsi solo un livello di marginalità nei propri settori economici.

Anche alla luce di tali considerazioni si rende, pertanto, opportuna l'abrogazione delle disposizioni italiane in contrasto con le direttive discendenti dalla decisione adottata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea.

L'approvazione della presente proposta di legge comporterebbe il venir meno dell'incompatibilità oggi esistente tra la normativa comunitaria e quella italiana e quindi un adeguamento spontaneo della nostra legislazione alla disciplina contenuta nel Trattato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I commi 15, 16 e 17 dell'articolo 17 della legge 1 marzo 1986, n. 64, sono abrogati.